

La confisca per sproporzione fa il suo ingresso nel diritto penal-tributario italiano

Con il D.L. n. 124/2019 il legislatore ha introdotto la misura della confisca per sproporzione in ambito penal-tributario



Diego Zucal

Master in Diritto Tributario, Ipsoa
Avvocato specializzato in diritto tributario,
Studio Legale Tosi, Vicenza.

La confisca per sproporzione (detta anche "allargata") è una misura ablatoria inizialmente sorta per contrastare i reati di criminalità organizzata, poi estesa a numerosi delitti di particolare allarme sociale. Fra di essi il legislatore italiano ha recentemente inserito i reati fiscali connotati da frodolenza. La misura prevede che al contribuente, in caso di condanna o patteggiamento, siano confiscati il "denaro", i "beni" e le "altre utilità" di cui risulti titolare o avere la disponibilità, anche per interposta persona, in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta. Si presume, in sostanza, che il patrimonio del condannato sproporzionato al reddito dichiarato sia il frutto di precedenti reati della medesima specie di quello già accertato. Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare i principali elementi di criticità della confisca per sproporzione in campo penal-tributario.

Tale forma di confisca consiste nell'esproprio dell'intero patrimonio del soggetto che, al ricorrere di determinati presupposti, sia condannato per uno dei seguenti reati: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (iii) emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; e, infine, (iv) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte^[1].

Il neo introdotto art. 12-ter del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 74/2000^[2] prevede, in particolare, che "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2".

I. Inquadramento normativo	281
II. La finalità della confisca per sproporzione	282
III. La natura della confisca per sproporzione	282
IV. I presupposti di applicazione della misura	283
A. La condanna per uno dei reati-presupposto	283
B. La titolarità/disponibilità di beni anche per interposta persona	284
C. La sproporzione tra beni e reddito dichiarato o proventi dell'attività economica esercitata	284
D. La mancata giustificazione circa la provenienza lecita dei beni	284
V. Le criticità della confisca per sproporzione	284
VI. Soluzioni pratiche	285

I. Inquadramento normativo

L'art. 39 del Decreto Legge (D.L.) n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione (L.) n. 157/2019, ha disposto l'applicazione della confisca cd. "per sproporzione" (anche detta "allargata") ai reati fiscali di natura fraudolenta.

^[1] Oltre a questi reati la confisca allargata è anche prevista nei casi di contrabbando aggravato, ossia nelle ipotesi di evasione dei diritti di confine (tipicamente i dazi) attuata nelle forme previste dall'art. 295-bis del Testo Unico della Legislazione Doganale (TULD). Ed invero l'art. 301, comma 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 43/1973, prevede che "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale".

^[2] Contenente la disciplina dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La norma penal-tributaria fa, dunque, espresso rinvio all'art. 240-bis del codice penale (c.p.), contenete i presupposti applicativi della confisca per sproporzione. Tale disposizione prevede che *"è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"*.

L'istituto della confisca per sproporzione si applica, dunque, ogniqualvolta il reo, o l'interposta persona, risulti titolare di un patrimonio "non in linea" con il reddito dichiarato.

Appare chiaro come la norma testé menzionata sia fondata su una presunzione, ossia che il condannato, oltre al reato accertato, ne abbia commessi altri, la cui prova è costituita dalla disponibilità, in capo allo stesso, di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato.

La presunzione, a ben vedere, è duplice: la prima, è che il soggetto abbia, appunto, commesso altri reati rispetto a quello accertato; la seconda, è che da tali supposti delitti sia derivato un accrescimento del patrimonio del reo.

II. La finalità della confisca per sproporzione

Nella sua originaria previsione (art. 12-sexies D.L. n. 306/1992) l'istituto della confisca per sproporzione era stato concepito quale misura straordinaria di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

I patrimoni dei soggetti appartenenti alle organizzazioni di stampo mafioso si caratterizzavano (e si caratterizzano), infatti, per un accrescimento costante nel tempo, non collegabile ad uno specifico fatto-reato. L'accumulazione illecita di ricchezza (e conseguente potere) non era, dunque, frutto di uno o più delitti, ma di una condotta di vita *tout court* criminale.

Dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992) il legislatore decise, pertanto, di disancorare la confisca dal prezzo, prodotto o profitto ricollegabile al singolo fatto criminoso[3]. La scelta fu quella di dare alla magistratura uno strumento con il quale espropriare tutti i beni del condannato per reati di mafia, laddove questi fossero giudicati sproporzionati rispetto al reddito dichiarato.

Si trattava, quindi, di una misura punitiva a carattere straordinario, fondata su un ragionamento molto lineare: se il mafioso possiede beni dei quali non sappia giustificare la fonte lecita, allora è ragionevole ritenere che questi provengono da reati commessi nel passato.

La loro confisca rappresentava un segnale inequivoco: il patrimonio del mafioso poteva essere interamente espropriato

[3] Si veda l'art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (*"ipotesi particolari di confisca"*) del D.L. n. 306/1992, convertito con modificazioni in Legge (L.) n. 356/1992.

dallo Stato, laddove non ne fosse puntualmente ricostruita la provenienza lecita.

Nel corso del tempo, tuttavia, l'ambito di applicazione della misura in commento si è enormemente dilatato, fino ad essere inserita, nel 2018, nella parte generale del codice penale (art. 240-bis c.p.)[4].

L'elenco dei delitti per i quali è prevista, oggi, la confisca allargata è folto ed eterogeneo: ai "classici" reati di criminalità organizzata, si sono affiancati, fra gli altri, quelli di terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, peculato, malversazione, concussione, corruzione, contraffazione, disastro ambientale, prostituzione minorile, pornografia minorile e virtuale, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, reati informatici e, da ultimo, anche quelli fiscali connotati da fraudolenza.

III. La natura della confisca per sproporzione

La giurisprudenza di legittimità ritiene che la confisca per sproporzione sia una misura di sicurezza atipica. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, stabilito che *"ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575"*[5].

Nel definire l'istituto in esame *"misura di sicurezza"* i Supremi Giudici hanno evidentemente privilegiato l'aspetto della collocazione topografica della norma (inserita nella parte del c.p. dedicata, appunto, alle *"misure di sicurezza patrimoniali"*), anziché gli effetti che la stessa genera in capo al destinatario, i quali sono senza dubbio di carattere afflittivo, come a breve sarà chiarito.

La prima conseguenza di siffatta classificazione è quella di rendere la misura in esame retroattiva, vale a dire applicabile anche alle controversie già in essere, posto che l'art. 200 c.p. prevede che *"le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione"*.

Nel settore penal-tributario, tuttavia, l'art. 39, comma 1-bis D.L. n. 124/2019 ha specificatamente previsto che la confisca per sproporzione si applichi *"esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

La misura ablativa in commento, pertanto, potrà essere applicata solo in relazione a fatti commessi a decorrere dal 25 dicembre 2019. Con la necessaria specificazione che, in tali casi, la confisca potrà riguardare beni di cui il reo abbia acquisito la titolarità anche in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della norma, dal momento che la citata

[4] L'art. 240-bis (*"confisca in casi particolari"*) è stato inserito nel codice penale dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 21/2018. In precedenza, le varie ipotesi di confisca per sproporzione erano inserite in varie disposizioni sparse della legislazione penale.

[5] Cass.SS.UU. 17 dicembre 2013, n. 920. Tale indirizzo è stato successivamente confermato da ulteriori pronunce della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 24 settembre 2018, n. 40985 e Cass. 19 aprile 2018, n. 17700).

irretroattività non opera in relazione alla tipologia di beni confiscabili, ma con esclusivo riferimento al fatto-tipico penalmente perseguito.

IV. I presupposti di applicazione della misura

Veniamo ora all'analisi della norma che ha introdotto la misura in esame all'interno del panorama del diritto penal-tributario italiano. Si tratta, lo abbiamo visto, dell'art.12-ter D.Lgs. n. 74/2000, il quale prevede l'applicazione della confisca per sproporzione al ricorrere congiunto dei seguenti presupposti[6]:

- a) condanna per uno dei reati fiscali indicati nell'art. 12-ter D.Lgs. n. 74/2000;
- b) titolarità/disponibilità di beni, anche per interposta persona;
- c) sproporzione tra detti beni ed il reddito fiscalmente dichiarato o i proventi derivanti dall'attività economica esercitata;
- d) in caso di sproporzione, mancata giustificazione della lecita provenienza dei cespiti.

Si procede ora al separato approfondimento di ciascuno dei sopra detti presupposti, al fine di sottolinearne gli aspetti più delicati e suscettibili di tensioni a livello interpretativo.

A. La condanna per uno dei reati-presupposto

I cd. "reati-presupposto" per i quali è prevista l'obbligatoria applicazione della confisca allargata sono i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando gli elementi passivi fittizi sono superiori a euro 200'000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l'imposta evasa è superiore a euro 100'000;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200'000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In questo caso sono previste due soglie: la prima, quando la simulazione o gli altri atti fraudolenti, posti in essere al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, riguardano un debito fiscale (imposte, sanzioni e interessi) superiori a euro 100'000; la seconda, quando all'interno di una procedura di transazione gli elementi attivi inferiori a quelli reali, o gli elementi passivi fittizi, sono superiori a euro 200'000.

L'elenco dei reati-presupposto è stato ridotto rispetto a quelli previsti dall'originario D.L. n. 124/2019[7]. Prima della conversione in Legge, invero, era stata prevista l'applicabilità della confisca in commento anche ai seguenti reati fiscali:

[6] MARIO ROMANO/GIOVANNI GRASSO/TULLIO PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, Milano 2011, p. 637 ss.

[7] Nella sua versione ante conversione, non era nemmeno prevista l'attuale clausola di irretroattività della misura, di talché anche a reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge in commento poteva essere applicata la nuova misura ablativa.

- omessa dichiarazione, con imposta evasa superiore a euro 100'000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, con imposta evasa superiore a 100'000;
- indebita compensazione avente ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro 100'000.

La scelta del legislatore, in sede di conversione, è stata quella di espungere dal catalogo dei reati-presupposto le figure delittuose non connotate da "mezzi fraudolenti", ossia da condotte artificiose tese a falsificare la rappresentazione della realtà, ostacolando l'attività di accertamento.

Nondimeno, non può sfuggire che le fattispecie di cui sopra potrebbero rientrare, sebbene in via indiretta, nel novero dei reati-presupposto per il tramite del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000.

Chi, infatti, realizza atti simulatori (cessioni di cespiti, donazioni, trasferimenti di azienda, ecc.) volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, lo fa per sottrarsi al pagamento di debiti fiscali scaturenti da condotte non necessariamente sussumibili all'interno delle fattispecie delittuose previste dall'art. 12-ter D.Lgs. n. 74/2000.

Facciamo un esempio, supponendo la situazione del contribuente che abbia occultato di dichiarare ricavi. Il reato commesso, superate le soglie di punibilità, sarebbe quello di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000.

Se, tuttavia, il contribuente, a fronte di un debito superiore a euro 100'000 (calcolato, si badi, considerando anche interessi e sanzioni), simuli atti fraudolenti per sottrarre i suoi beni da azioni esecutive del Fisco, tale condotta aprirà le porte alla confisca per sproporzione, sebbene l'evasione sia frutto di una dichiarazione infedele non ricompresa nel novero dei reati-presupposto.

Con la particolarità che tale infedele dichiarazione potrebbe finanche non integrare il delitto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 per mancato raggiungimento della soglia di punibilità[8]. Con la conseguenza che un'evasione di imposta non integrante reato, laddove unita alla sottrazione fraudolenta *de qua*, sottoporrà il contribuente al procedimento di analisi del suo patrimonio, onde verificare se questo sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato nei precedenti anni di imposta, con conseguenze notevoli (delle quali si dirà a breve) in tema di "riapertura" dei termini di accertamento.

[8] Ed invero l'art. 4 ("dichiarazione infedele") D.Lgs. n. 74/2000 prevede che "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni".

B. La titolarità/disponibilità di beni anche per interposta persona

Con riferimento al secondo presupposto, particolarmente delicata è la questione relativa ai beni nella titolarità di un soggetto terzo. In questi casi, infatti, la confisca è una misura capace di incidere su diritti soggettivi di una persona estranea al fatto-reato, la cui unica "responsabilità" potrebbe essere quella di avere rapporti di amicizia o parentela con il contribuente condannato.

Posta dinanzi a tale problematica, la giurisprudenza ha precisato che spetta all'accusa dimostrare che il terzo intestatario si è prestato per favorire la conservazione dei beni del condannato[9]. Il giudice dell'esecuzione[10], a sua volta, dovrà motivare il provvedimento confiscatorio con elementi fattuali in grado di evidenziare la titolarità solo apparente dei beni. Tra questi potranno considerarsi, appunto, i rapporti di coniugio, di parentela e amicizia[11], ovvero le modalità di trasferimento dei beni (donazione), la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato, ecc.

Il rischio sotteso alla confisca di beni nella titolarità di soggetti terzi è, senza dubbio, quello di provvedimenti non fondati su prove rigorose e univoche, ma su semplici indizi, ovvero motivati secondo il principio del "non poteva non sapere" visti, supponiamo, i rapporti di parentela fra terzo e reo.

C. La sproporzione tra beni e reddito dichiarato o proventi dell'attività economica esercitata

In relazione a questo presupposto, specifica questione si pone con riferimento al concetto di "sproporzione" del patrimonio. Tale elemento, privo di ulteriori specificazioni, configura una sorta di clausola aperta, mediante la quale si devolve alla discrezionalità del magistrato la delimitazione semantica del termine.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta sul punto, ha stabilito che il concetto di "sproporzione" rimanda non a una qualsiasi difformità tra reddito e capitalizzazione, ma ad un "incongruo squilibrio" tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza[12].

La "sproporzione", in particolare, va rapportata al reddito del condannato al momento dell'acquisito dei singoli cespiti. Ciò significa che il patrimonio del contribuente dovrà essere ricostruito per singolo periodo di imposta, onde verificare se in tale annualità, e nelle precedenti, i redditi dichiarati fossero sufficienti a coprire la spesa sostenuta. Tale operazione, se appare relativamente semplice in relazione ai beni registrati presso pubblici registri, diventa più complessa per quelli non registrati di ingente valore (gioielli, opere d'arte, mobili, denaro

non detenuto in istituti di credito, ecc.), anch'essi sottoponibili a confisca.

Nonostante il tentativo della giurisprudenza, di cui sopra si è fatto cenno, di delimitare i confini semantici del termine "sproporzione", la vaghezza di tale enunciato non può dirsi certo superata, con la conseguenza che il reo sarà assoggettato alla più ampia discrezionalità del magistrato, il quale potrà giudicare "sproporzionato" qualsiasi scostamento fra reddito dichiarato e beni posseduti.

Ciò in quanto in materia penal-tributaria non esiste, contrariamente a quanto previsto in campo fiscale[13], alcuna "zona di tolleranza" all'interno della quale il patrimonio del soggetto possa ritenersi – *ex lege* – sottratto alla misura della confisca allargata.

D. La mancata giustificazione circa la provenienza lecita dei beni

Per evitare la confisca dei beni giudicati "sproporzionati", il contribuente condannato dovrà provare che gli stessi sono stati acquistati grazie ad atti o fonti non reddituali o esentasse (disinvestimenti cui sono seguite plusvalenze esenti, eredità, donazioni, vincite di gioco, ecc.).

Con la specificazione che tali redditi non possono essere il frutto di precedente evasione, come espressamente disposto dall'art. 240-bis c.p.: "*in ogni caso, il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge*".

Sul punto, preme evidenziare che secondo un recente orientamento della Cassazione l'adesione a eventuali condoni fiscali non giustifica la legittima provenienza del bene sproporzionato al reddito giacché, pur configurandosi l'adesione al condono quale causa di non punibilità, lo stesso non incide sull'illeceità originaria della condotta[14].

V. Le criticità della confisca per sproporzione

Il primo e più macroscopico profilo di criticità della misura in esame concerne il superamento del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma della Costituzione, ai sensi del quale "*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*".

Ed invero la confisca colpisce i beni del contribuente sulla base della presunzione che essi siano il frutto di precedenti reati, o meglio di precedenti evasioni, delle quali, tuttavia, non vi è stato alcun accertamento, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria (penale o tributaria).

[9] Cass. 23 marzo 2011, n. 17287.

[10] L'art. 183-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (c.p.p.) prevede che il magistrato competente ad applicare la confisca per sproporzione è il giudice dell'esecuzione.

[11] Cass. 24 ottobre 2012, n. 44534.

[12] Cass. SS.UU. n. 920/2013.

[13] L'art. 38, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973, prevede, in materia di accertamento sintetico, che "*la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato*".

[14] Cass. 6 febbraio 2018, n. 10765.

Sotto un profilo prettamente fiscale, l'impatto più rilevante si riscontra nel settore dell'accertamento. Ed invero l'attuale disciplina prevede che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati entro determinati termini, fissati a pena di decadenza. Precisamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della stessa, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972).

La ragione di tale limitazione è la seguente: il contribuente non può rimanere in balia *sine die* del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria. Lo impongono esigenze di certezza del diritto, inconciliabili con pretese del Fisco (le quali, è bene ricordare, non sono sempre legittime) relative ad annualità troppo risalenti nel tempo. La stabilità delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi acquisiti dai contribuenti prevalgono, sotto un profilo assiologico, sulla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria.

La certezza del diritto, quindi, garantisce il patrimonio del soggetto dagli effetti a cui mira l'accertamento, ossia il pagamento delle imposte suppostamente evase unitamente al versamento di interessi e sanzioni, in Italia assai elevate.

Ebbene, la confisca per sproporzione, indirettamente, fa sì che gli effetti tipici dell'accertamento improporzionato siano conseguiti mediante l'esproprio dei beni del contribuente (mobili e immobili), a prescindere dall'annualità in cui i medesimi sono stati acquisiti. In sostanza, il patrimonio del contribuente potrà essere confiscato anche laddove lo stesso sia il "frutto" di redditi non sottoposti a tassazione, sebbene non più accertabili per lo spirare dei termini decadenziali di accertamento di cui sopra si è detto.

VI. Soluzioni pratiche

La confisca per sproporzione ha, lo si è visto, effetti dirompenti. Essa, invero, superato il preliminare vaglio di "sproporzione" del reddito posseduto dal soggetto, non conosce limiti di applicabilità.

Tale dato deve essere letto in uno con il fatto che i reati-presupposto, per i quali è applicabile la misura in commento, sono in permanente aumento. Ogniqualevolta, invero, il legislatore individua reati di particolare allarme sociale, gli stessi possono essere inseriti nella lista di cui all'art. 240-bis c.p. Non è da escludere, quindi, che nel futuro possano rientrare nel novero anche reati non necessariamente legati all'accumulo di ricchezza illecita, quali infortuni sul lavoro, tutela della *privacy*, ecc.

E ciò sebbene tale possibilità sia stata già stigmatizzata dalla Corte Costituzionale, la quale ha auspicato che il catalogo di reati-presupposto resti saldamente ancorato a "*tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente anettere il patrimonio «sproporzionato»*

e «ingiustificato» di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta «sommersa»»^[15].

L'operatore economico previdente, pertanto, al fine di tutelare il proprio patrimonio da future azioni confiscatorie, applicabili a un numero sempre più elevato di fattispecie, dovrà di volta in volta documentare, per ogni bene di valore considerevole, la fonte (reddituale o negoziale) che ha permesso l'acquisto del medesimo. Dovrà, quindi, precostituirsi la prova della legittima fonte di provenienza del cespite. Medesima cautela si impone anche per i beni che entrano a far parte del patrimonio dei parenti più stretti, anch'essi potenzialmente espropriabili per le ragioni sopra viste.

L'obiettivo è quello di evitare difficoltà di ricostruzione delle fonti che hanno permesso l'acquisto dei beni, come tipicamente accade quando il patrimonio si sia accumulato nel corso di innumerevoli anni.

[15] Corte Costituzionale, sent. 21 febbraio 2018, n. 33.